

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

Dr.ssa Germana Cesaretti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 6279/15 R.G. promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dal  
[REDACTED] attivamente domiciliata presso lo studio del suo  
procuratore in Parma, vicolo Campanini n. 1

- Opponente -

CONTRO

COMUNE DI PARMA

In persona del Sindaco, rappresentato da funzionario delegato

- Opposto -

\*\*\*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

OPPONENTE : precisa le conclusioni come da ricorso

OPPOSTO : precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta

\*\*\*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] proponeva opposizione avverso il verbale ex art. 126 bis  
c.d.s. n. 2318/2015/Z, notificatogli in conseguenza del precedente verbale n.  
6442/2015/AS.

Il ricorrente eccepisce che il verbale presupposto del verbale quivi censurato è  
stato impugnato innanzi al Giudice di Pace di Parma, causa R.G. 3042/2015,  
che, su espressa richiesta del ricorrente emetteva ordinanza di sospensione della  
esecutività del provvedimento in data 13.5.15.

N° 1527/15 Sent.  
N° 6279/15 R.G.  
N° 9332/15 Rep. con

Cpt: dot. sse  
cesaretti

Opposto: ricorso  
avverso sentenza  
ammittente

L'Amministrazione opposta provvedeva al solo deposito della documentazione inerente la vertenza.

All'udienza del 20.10.15, presente il solo procuratore della ricorrente, sulle conclusioni delle parti come sopra rassegnate e previa breve discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo che segue di cui il giudice dava lettura.

\* \* \*

Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono e conseguentemente deve essere accolto.

La ricorrente ha depositato copia del ricorso promosso avanti al giudice di pace di Parma avverso il verbale n. 6442/2014/AS, che dichiara essersi concluso con sentenza di accoglimento del 22.7.15.

Deposita altresì copia dell'ordinanza di sospensione del provvedimento cennato del 13.5.15.

L'art. 126/2 bis citato dispone che *"...l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi..."*.

Pertanto, si ritiene che in caso di preventiva impugnazione del verbale presupposto, la comunicazione ex art. 126bis del C.d.S. delle generalità dell'effettivo conducente non possa prescindere dall'avvenuta definizione del procedimento relativo alla suddetta impugnativa preventiva.

Ne consegue che, il ricorrente non aveva l'obbligo di fornire le informazioni di legge fino alla definizione del procedimento di impugnazione pendente innanzi al G.d.P. di Parma, a maggior ragione ricorrendo il provvedimento di sospensione del verbale presupposto di quello impugnato in questa sede.



Conforta al riguardo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, che pur non affrontando *ex professo* il tema, ha affermato che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione», dovendosi la contestazione ritenere "definita" «quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei ~~medesimi~~».

Pertanto nel sistema delineato dal codice della strada, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti è l'effetto della definitività dell'accertamento, sicché il proprietario potrà adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale, ossia a seguito dell'inutile decorso del termine utile per la proposizione del ricorso, senza che questo venga proposto, sia successivamente all'esito del procedimento di impugnazione.

Parimenti e in senso conforme va citata con piena adesione la decisione n. 20974/2014 della Corte di Cassazione " *...La contestazione, tramite ricorso, della violazione principale non fa venir meno l'obbligo della comunicazione relativa ai dati, trattandosi di obbligo di collaborazione autonomamente sanzionato.....obbligo da ritenersi sospeso e condizionato all'esito del relativo giudizio, all'esito del quale tale obbligo inizia a decorrere nuovamente e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni (naturalmente se l'esito del giudizio, come nel caso in questione, è risultato negativo per l'opponente)....* ".

Anche a non voler considerare l'ipotesi di una impugnazione della decisione di primo grado, atteso che la pronuncia in oggetto è del 22-31/7/15, solo successivamente a detta data il verbale quivi impugnato avrebbe potuto essere emesso e comunque non in data 20.6.15, vale a dire successivamente alla

concessa sospensiva del primo verbale.

Emblematica la costituzione del Comune di Parma che nulla eccepisce o contesta, limitandosi alla domanda di compensazione delle spese di lite.

Per quanto sin qui esposto il verbale impugnato deve essere annullato.

Va rigettata la domanda ex art. 96 cpc formulata da parte opponente, in difetto di specifica allegazione di un danno patito e di conseguente adeguata prova dello stesso

Le spese di lite vengono liquidate ai sensi dell'art. 91 cpc , in applicazione del principio di soccombenza..

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide :

accoglie il ricorso ed annulla il verbale opposto della P.M. di Parma;

rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla ricorrente;

condanna il Comune di Parma a rifondere al ricorrente le spese di causa che liquida in complessivi € 143,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 100,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;

Parma, li 20.10.15

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Germana Cesaretti



IL CANCELLIERE  
Rita Cristofori

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI PARMA  
DEPOSITATO IL

28 OTT 2015

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Rita Cristofori